

ACCORDO QUADRO

ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. iii) e 54, comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016

Appalto n. 2100003222 avente ad oggetto la Costruzione, Ristrutturazione, potenziamento degli impianti di depurazione e potabilizzazione su tutto il territorio della Società.

PNRR PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA Missione 2
Componente C4 Misura 4

CIG 95579058B7

CUP F61B20000780004 e F37J22000010007

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A. denominata di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali, **Dott. Andrea Asproni**, nato in Nuoro, il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970 e raccolta. n. 19764 del 19/06/2019.

E

PARRI COSTRUZIONI S.R.L., denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in Via Volterrana n. 447/a, 56030 – Terricciola (PI), Partita IVA, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01712790508, rappresentata dalla legale rappresentante Sig.ra Parri Elisa, nata il 10.10.1981 a Volterra (PI), Codice Fiscale PRRLSE81R50M126O la quale interviene a

questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola;

PREMESSO

- che Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto approvato dal C. di A. della Società in data 25/07/2016, con successive modifiche e integrazioni) che disciplina la formazione, la stipula e l’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori di cui essa è Committente e che, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, trova applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/16;

- che, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, il citato Regolamento trova applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/16;

- che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del citato Regolamento, in data 30.01.2023, con prosecuzione in data 20.02.2023 è stata espletata la “Procedura Selettiva n. 2100003222”, di importo totale pari a 2.700.000,00, con la quale individuare due operatori economici con cui stipulare:

- con il primo classificato sotto la soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. un accordo quadro del valore di euro 1.500.000,00 al quale affidare singoli interventi specifici dell’importo massimo rientrante nella III fascia SOA, oneri della sicurezza compresi al quale applicare il ribasso offerto;
- con il secondo classificato sotto la soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. un accordo quadro del valore di euro 1.200.000,00 al quale affidare singoli interventi specifici dell’importo massimo rientrante nella III fascia SOA, oneri della sicurezza compresi al quale applicare il ribasso offerto;

- come indicato nel capitolato speciale di appalto, si prevede l'assegnazione di almeno un progetto specifico per ogni singolo accordo quadro che potrebbero essere finanziati con le risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente C4 - Misura 4

Il sunnominato operatore economico è risalutato il secondo classificato sotto la soglia di anomalia e per il quale saranno eventualmente avanzate incarichi di affidamento al ribasso offerto del 12,65%

- che nei confronti dell'impresa è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.Lgs 50/2016;

- ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 si prende atto che in relazione all'operatore economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale come da iscrizione alla c.d. White list (Elenco di cui all' art. 52 della Legge 190/2012 e ss.mm.ii) della prefettura di Pisa con scadenza validità al 30.06.2024

- che l'Impresa in sede di partecipazione alla procedura aperta di che trattasi ha prestato cauzione provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, D.lgs. 50/2016, mediante polizza n. 40073891001938, rilasciata in data 23.01.2023 da "TUA Assicurazioni S.p.A.", dell'importo di € 27.000,00 per coprire la mancata sottoscrizione dell'accordo quadro per volontà dell'aggiudicatario; e che tale polizza è svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. La S.A. e l'impresa con il presente atto definiscono la disciplina relativa alla esecuzione dei singoli contratti attuativi che potranno essere stipulati per gli interventi oggetto dell'accordo, la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni del capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro, allegato al presente atto.

Tale documentazione, potrà essere integrata da ulteriori documentazioni predisposte e rese note in occasione dell'invio all'operatore economico della comunicazione prestipula del contratto applicativo relativo ad un singolo lavoro specifico; in funzione del livello di complessità di ciascun lavoro, l'ulteriore documentazione potrà essere costituita da Progetto Esecutivo o nei casi di semplice intervento ove non siano necessari specifici dimensionamenti, dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione Tecnica.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, la S.A. non si obbliga a dare corso a nessun contratto applicativo susseguente, mentre l'impresa dovrà espressamente adempiere, in occasione del ricevimento della comunicazione prestipula del contratto applicativo, al rispetto di quanto prescritto all'art. 15 del capitolato speciale di appalto al fine di addivenire alla firma del contratto di appalto.

Articolo 3 – Disciplina economica - importo limite dell'accordo quadro

1. Ogni singolo contratto specifico, sarà eseguito a misura e potrà avere un importo massimo pari a € **1.200.000,00 (Euro unmilione duecentomila/00)**, comprensivi di oneri di sicurezza, che saranno valutati e computati nel dettaglio in occasione di ognuna di tali procedure; parimenti, per la valutazione dell'incidenza del costo della manodopera.

2. L'impresa dovrà sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto appalto) al ribasso di aggiudicazione dell'accordo quadro come da articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, pari al 12,65%, da applicarsi ai prezzi dell'elenco prezzi allegato al presente accordo quadro

3. Le prestazioni di ogni singolo intervento saranno determinate a misura, per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi di cui al precedente punto 2 decurtati del ribasso ivi indicato.

4. L'impresa nell'arco di validità del presente Accordo Quadro, potrà essere affidataria di opere per un importo complessivo a base d'asta non superiore al valore dell'accordo quadro, oneri per la sicurezza compresi; l'impresa potrà risultare affidataria di più interventi la cui esecuzione potrà essere richiesta contemporaneamente.

5. Gli importi indicato ai precedenti punti sono al netto dell'I.V.A. e, per ogni eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4 – Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha una durata pari a 36 mesi a partire dalla data della sottoscrizione; tale termine rappresenta il lasso di tempo entro il quale possono essere affidati i singoli contratti specifici; i contratti in esito a tali affidamenti, potranno essere stipulati/emessi anche in data successiva, e potranno avere a loro volta una durata che supera tale termine, se stipulati/emessi in prossimità o successivamente alla data di scadenza dell'accordo quadro.

Articolo 5 – Condizioni di aggiudicazione e per la stipulazione degli eventuali contratti applicativi.

1. La Stazione Appaltante procederà ad inviare la comunicazione prestipula del contratto applicativo all'aggiudicatario il quale potrà essere chiamato ad eseguire anche più interventi contemporaneamente;

2. L'appaltatore, al ricevimento comunicazione prestipula del contratto applicativo, dovrà ottemperare ed assolvere a tutti quanti gli obblighi previsti e disciplinati dall'art. 9 e 15 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto e ogni altra disposizione da esso richiamata.

3. L'appalto delle prestazioni di ciascun eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo quadro, sarà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente accordo quadro, e da ulteriori documentazione integrativa predisposta e resa nota in occasione dell'invio della incarico di esecuzione di un singolo lavoro specifico.

Articolo 6 - Clausole risolutive dell'Accordo Quadro

1. Al presente Accordo Quadro si applicano tutte le clausole risolutive previste e disciplinate all'art. 13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Articolo 6. Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi

1. In ciascun eventuale contratto applicativo, saranno inserite le seguenti informazioni/clausole:

- **il Recapito dell'appaltatore**
- **l'indicazione del Responsabile delle prestazioni dell'appaltatore,**

(in ordine al quale le parti danno atto che:

- *sussiste l'obbligo di una costante reperibilità e di vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;*

- *sussiste obbligo per l'impresa di notificare tempestivamente ogni variazione in merito alla S.A.;*

- *sussiste la facoltà per la stazione appaltante di esigerne il cambiamento immediato, previa motivata comunicazione)*

- **la Disciplina del subappalto**

(in ordine alla quale le parti danno atto che:

- sarà ammesso, nell'ambito degli eventuali contratti specifici alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, vigente al momento dell'espletamento della procedura 2100003222, ovvero alla data di inoltro della lettera di invito alla predetta procedura selettiva, avvenuto a mezzo pec in data 22.12.2022, sulla base di quanto indicato nel capitolato speciale di appalto della selezione de qua);

- Conformemente alle indicazioni dell' ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d'opera, si procederà a vietare all'appaltatore l'eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l'attività svolta in cantiere dall'operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.

- sussiste l'obbligo per l'impresa e per eventuali subappaltatori di ottenere da parte della S.A. le autorizzazioni all' accesso agli impianti;

- **le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** (ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ivi compresa l'indicazione del **CIG derivato** di ciascun eventuale contratto applicativo);

- **l'obbligo a costituire la cauzione definitiva**
(in ordine alla quale le parti danno atto che:
- l'entità sarà pari alla percentuale di ribasso applicata al singolo intervento specifico - secondo quanto indicato nel CSA - all'importo di ciascun contratto applicativo, in funzione della misura del ribasso offerto in sede di accordo quadro e dovrà essere prodotta, entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio comunicazione prestipula del contratto applicativo)

- **l'obbligo a costituire la Polizza assicurativa**

(in ordine alla quale le parti danno atto che, conformemente all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore è obbligato a costituire una polizza CAR che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - con somma assicurata pari all'importo del contratto applicativo - e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione - con massimale pari a € 500.000,00).

- **l'indicazione del Responsabile del Procedimento**
- **l'indicazione del Referente Tecnico della S.A.**
- **la clausola inerente la disciplina della cessione del credito**

(in ordine alla quale le parti danno atto che, conformemente all'art. 71 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si intende richiamato nella sua totalità, i crediti e i debiti derivanti dai contratti con Acque S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Acque S.p.A.)

- **la modalità di risoluzione delle controversie:** *(devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale);*
- **gli Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;**

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. In ragione dell'importo massimo a base d'asta di ogni singolo lavoro specifico, in relazione alla prescrizione di cui al codice antimafia D.Lgs 159/2011, il presente accordo quadro può essere stipulato per tutte le ragioni indicate in premessa e che devono intendersi integralmente qui riportate.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività,

anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net. La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente accordo quadro e ai contratti applicativi da esso discendenti.

4. È stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come indicato in premessa le cui risultanze devono intendersi integralmente qui richiamate.

5. Le parti danno atto che, nel corso della durata dell'accordo quadro, saranno ripetute le verifiche di cui ai punti precedenti, alla scadenza di validità dei certificati acquisiti, in modo tale da poter dar luogo alla stipulazione degli eventuali contratti applicativi senza alcuna ulteriore verifica.

6. Le parti danno atto che le procedure di affidamento di ciascun successivo lavoro specifico non sono soggette all'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 10 dello stesso articolo.

Articolo 9 - Norma finale

1. Gli impegni derivanti dal presente accordo quadro potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

2. Per tutto quanto non previsto si richiama quanto contenuto e disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto e ogni altra documentazione allegata e parte integrante del presente accordo quadro.

Articolo 9. Privacy e riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. L'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque S.p.A. all'indirizzo <http://www.acque.net/node/322>

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di

organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni

Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile del Procedimento
l'Ing. Roberto Cecchini.

Il Procuratore di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

La legale rappresentate di Parri Costruzioni S.r.l.

Sig.ra Parri Elisa

La sottoscritta Sig.ra Parri Elisa, in qualità di Legale Rappresentante della “Parri Costruzioni S.r.l.” dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – Validità delle premesse

Articolo 2 – Oggetto dell'accordo quadro

Articolo 3 – Disciplina economica - importo limite dell'accordo quadro

Articolo 4 – Durata dell'accordo quadro

Articolo 5 – Condizioni di aggiudicazione e di stipulazione degli eventuali contratti applicativi

Articolo 6 – Clausole risolutive dell'Accordo Quadro

Articolo 7 – Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi.)

La legale rappresentate di Parri Costruzioni S.r.l.

Sig.ra Parri Elisa

(Documento sottoposto alla sottoscrizione digitale)